

# - PARTE SPECIALE D -

## I REATI SOCIETARI



Ente Ecclesiastico  
Ospedale Generale Regionale "F. Miulli"



<b><u>Adozione/aggiornamento</u></b>	30 Dicembre 2011	<b>Governatore</b> tramite Delibera n. 310	Adozione
	30 Luglio 2013	<b>Governatore</b> tramite Delibera n. 130	Aggiornamento
	09 Aprile 2015	<b>Governatore</b> tramite Delibera n. 31	Aggiornamento

## **Indice**

1. Funzione della Parte Speciale D.....	2
2. Le fattispecie di reato previste dall'Articolo 25-ter, D.Lgs. n. 231/2001 .....	2
3. Le potenziali aree a rischio reato - Le Attività Sensibili.....	8
4. Principi generali di comportamento e punti di controllo .....	10
5. Il responsabile interno .....	11
6. I controlli dell'Organismo di Vigilanza .....	12

## **1. Funzione della Parte Speciale D**

Obiettivo della presente Parte Speciale è che tutti i Destinatari del Modello adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto dall'Ente al fine di prevenire il verificarsi dei reati in essa considerati.

La presente Parte Speciale ha, tra l'altro, lo scopo di:

- portare a conoscenza dei Destinatari le fattispecie di reato rilevanti;
- indicare le norme di comportamento ed i principi procedurali che i Destinatari sono chiamati ad osservare ai fini della corretta applicazione del Modello.

## **2. Le fattispecie di reato previste dall'Articolo 25-ter, D.Lgs. n. 231/2001**

L'articolo 25-ter del D.Lgs. n. 231/2001, introdotto dal D. Lgs. 11 aprile 2002, n. 61, e successive modifiche e integrazioni introdotte dalla Legge 28 dicembre 2005, n. 262 e dalla Legge 6 novembre 2012, n.190, richiama le fattispecie di reato di seguito elencate (di seguito, per brevità, i "**Reati Societari**"):

### *i. False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.)*

Salvo quanto previsto dall'art. 2622 c.c., gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico e al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, espongono fatti materiali non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazioni, ovvero omettono informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale, o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione, sono puniti con l'arresto fino a due anni.

La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

La punibilità è esclusa se le falsità o le omissioni non alterano in modo sensibile la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene. La punibilità è comunque esclusa se le falsità o le omissioni determinano una variazione del risultato economico di esercizio, al lordo

delle imposte, non superiore al 5 per cento o una variazione del patrimonio netto non superiore all'1 per cento

In ogni caso il fatto non è punibile se conseguenza di valutazioni estimative che, singolarmente considerate, differiscono in misura non superiore al 10% da quella corretta. Nei casi previsti dai commi terzo e quarto, ai soggetti di cui al primo comma sono irrogate la sanzione amministrativa da dieci a cento quote e l'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese da sei mesi a tre anni, dall'esercizio dell'ufficio di amministratore, sindaco, liquidatore, direttore generale e dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, nonché da ogni altro ufficio con potere di rappresentanza della persona giuridica o dell'impresa.

*ii. False comunicazioni sociali in danno della società, dei soci o dei creditori (art. 2622 commi 1 e 3 c.c.)*

Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico e al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, esponendo fatti materiali non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazioni, ovvero omettendo informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione, cagionano un danno patrimoniale alla società, ai soci o ai creditori sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Si procede a querela anche se il fatto integra altro delitto, ancorché aggravato a danno del patrimonio di soggetti diversi dai soci e dai creditori, salvo che sia commesso in danno dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee.

Nel caso di società soggette alle disposizioni della parte IV, titolo III, capo II, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, la pena per i fatti previsti al primo comma è da uno a quattro anni e il delitto è procedibile d'ufficio.

La pena è da due a sei anni se, nelle ipotesi di cui al terzo comma, il fatto cagiona un grave nocumento ai risparmiatori. Il nocumento si considera grave quando abbia riguardato un numero di risparmiatori superiore allo 0,1 per mille della popolazione risultante dall'ultimo censimento ISTAT ovvero se sia consistito nella distruzione o riduzione del valore di titoli di entità complessiva superiore allo 0,1 per mille del prodotto interno lordo.

La punibilità per i fatti previsti dal primo e terzo comma è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

La punibilità per i fatti previsti dal primo e terzo comma è esclusa se le falsità o le omissioni non alterano in modo sensibile la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene. La punibilità è comunque esclusa se le falsità o le omissioni determinano una variazione del risultato economico di esercizio, al lordo delle imposte, non superiore al 5 per cento o una variazione del patrimonio netto non superiore all'1 per cento.

In ogni caso il fatto non è punibile se conseguenza di valutazioni estimative che, singolarmente considerate, differiscono in misura non superiore al 10 per cento da quella corretta.

Nei casi previsti dai commi settimo e ottavo, ai soggetti di cui al primo comma sono irrogate la sanzione amministrativa da dieci a cento quote e l'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese da sei mesi a tre anni, dall'esercizio dell'ufficio di amministratore, sindaco, liquidatore, direttore generale e dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, nonché da ogni altro ufficio con potere di rappresentanza della persona giuridica o dell'impresa.

*iii. Impedito controllo (art. 2625 c.c., modificato dall'art. 37, D.Lgs 39/2010)*

Il reato di impedito controllo si verifica nell'ipotesi in cui, attraverso l'occultamento di documenti o altri artifici atti allo scopo, si impedisca o semplicemente si ostacoli lo svolgimento delle attività di controllo, che siano attribuite ai soci, ad altri organi sociali, , dalla legge.

Gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.329 € [Contravvenzione in impedito controllo]. Se la condotta ha cagionato un danno ai soci, si applica la reclusione fino ad un anno e si procede a querela della persona offesa. [Delitto in impedito controllo].

*iv. Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.)*

Il reato di indebita restituzione dei conferimenti, previsto a tutela dell'integrità ed effettività del capitale sociale, quale garanzia dei diritti dei creditori e dei terzi, si

verifica nel caso di restituzione, più o meno palese, dei conferimenti ai soci, ovvero nella liberazione degli stessi dall'obbligo di eseguirli, fuori dalle ipotesi di legittima riduzione del capitale sociale.

L'esplicito riferimento della norma ai soli amministratori esclude la punibilità, ai sensi dell'art. 2626, dei soci beneficiari o liberati dall'obbligo di conferimento.

Gli amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

v. Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.)

Il reato in questione si verifica in due ipotesi; in primo luogo, nel caso in cui si ripartiscano utili, o acconti sugli utili, che non siano stati effettivamente conseguiti, o che siano destinati per legge a riserva.

L'altra ipotesi è quella in cui si ripartiscano riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite.

Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, gli amministratori che ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite, sono puniti con l'arresto fino ad un anno. La restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato.

vi. Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali della società controllante (art. 2628 c.c.)

Il reato in questione si perfeziona con l'acquisto o la sottoscrizione, fuori dai casi consentiti dalla legge, di azioni o quote sociali proprie o della società controllante, in modo tale da procurare una lesione all'integrità del capitale sociale e delle riserve non distribuibili per legge.

Tuttavia, la ricostituzione del capitale sociale o delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio, relativo all'esercizio nel corso del quale è stata posta in essere la condotta, estingue il reato.

vii. Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)

Il reato si realizza nell'ipotesi in cui si proceda a riduzioni del capitale sociale, a fusioni con altra società ovvero a scissioni della società stessa, in violazione delle disposizioni

previste dalla legge a tutela dei creditori.

Perché il reato sussista, tuttavia, è necessario che da tali operazioni derivi un pregiudizio ai creditori; inoltre il reato si estingue qualora i creditori danneggiati siano risarciti prima del giudizio.

*viii. Omessa comunicazione del conflitto di interessi ( art. 2629-bis c.c.)*

Tale norma sanziona le violazioni di cui al 2391, primo comma, c.c. qualora arrechino danno alla società o ai terzi.

In particolare punisce l'Amministratore che:

- a) non da notizia – condotta omissiva - (precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata) di un proprio interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della società;
- b) compie un'operazione della società – condotta commissiva - in cui abbia interesse per conto proprio o di terzi, non investendo della stessa l'organo collegiale. Se si tratta di Amministratore unico deve darne notizia anche alla prima assemblea utile.

*ix. Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)*

Si ha reato di formazione fittizia di capitale nel caso in cui gli amministratori e i soci conferenti formino o aumentino il capitale sociale in modo fittizio, ponendo in essere almeno una delle seguenti condotte:

- attribuzione di azioni o quote sociali per somma inferiore al loro valore nominale;
- sottoscrizione reciproca di azioni o quote;
- rilevante sopravvalutazione dei conferimenti di beni in natura o di crediti;
- in caso di trasformazione, rilevante sopravvalutazione del patrimonio della società.

*x. Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)*

Il reato in questione si verifica nell'ipotesi in cui i liquidatori procedano alla ripartizione tra i soci di beni sociali, senza aver provveduto al pagamento dei creditori della società, ovvero all'accantonamento delle somme necessarie a soddisfarli.

Tuttavia, il reato sussiste unicamente se dalla condotta descritta derivi un danno ai creditori, e si estingue qualora il pregiudizio subito da questi ultimi sia risarcito prima del giudizio.

*xi. Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)*

Il reato in questione si perfeziona attraverso il compimento di atti simulati o fraudolenti, da chiunque posti in essere e a prescindere dalla finalità perseguita, che abbiano quale effetto la formazione di una maggioranza artificiosa all'interno dell'assemblea sociale.

*xii. Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)*

Chiunque diffonde notizie false, ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari, è punito con la pena della reclusione da uno a cinque anni.

*xiii. Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle Autorità Pubbliche di Vigilanza (art. 2638 c.c.)*

Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima, sono puniti con la reclusione da uno a quattro anni. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

Sono puniti con la stessa pena gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società, o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorità, consapevolmente ne ostacolano le funzioni.



### **3. Le potenziali aree a rischio reato - Le Attività Sensibili**

In occasione dell'attività preparatoria all'aggiornamento del Modello, sono state individuate, nell'ambito della struttura organizzativa dell'Ente, delle aree considerate "a rischio reato", ossia dei settori aziendali rispetto ai quali è stato ritenuto *astrattamente* sussistente il rischio di commissione dei reati societari.

Nell'ambito di ciascuna Area a rischio reato, sono state identificate sia le "attività sensibili" e sia i ruoli aziendali coinvolti nell'esecuzione delle stesse. Infine, sono stati individuati i reati *astrattamente* realizzabili.

Di seguito si riporta la sintesi di quanto descritto:

**Area a rischio n.1: CONTABILITÀ E BILANCIO**

**OMISSIS**

**Area a rischio n.2: CONTABILITÀ E BILANCIO RELATIVA ALLE ATTIVITÀ DELLA COLONIA HANSENIANA**

**OMISSIS**

**Area a rischio n.3: TESORERIA**

**OMISSIS**

**Area a rischio n.4: BUDGET E CONTROLLO DI GESTIONE**

**OMISSIS**

**Area a rischio n.5: CONTABILITÀ FORNITORI**

**OMISSIS**

**Area a rischio n.6: CONTABILITÀ CLIENTI**

**OMISSIS**

- Area a rischio n.7: AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE**

**OMISSIS**

- Area a rischio n.8: GESTIONE DRG: PRESTAZIONI OSPEDALIERE IN REGIME DI RICOVERO, DAY HOSPITAL, DAY SURGERY**

**OMISSIS**

- Area a rischio n.9: GESTIONE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI**

**OMISSIS**

- Area a rischio n.10: SPERIMENTAZIONI CLINICHE**

**OMISSIS**

- Area a rischio n.11: GESTIONE DEI RICOVERI SOLVENTI**

**OMISSIS**

- Area a rischio n.12: ACQUISTO DI BENI, SERVIZI E CONSULENZE<sup>1</sup>**

**OMISSIS**

---

<sup>1</sup> Si tratta di beni, servizi e consulenze che esulano dall'ambito sanitario.

#### **4. Principi generali di comportamento e punti di controllo**

Sono, di seguito, individuati i seguenti principi di carattere generale che devono essere rispettati da tutti i Destinatari del Modello e che devono considerarsi integrativi dei principi e delle norme di comportamento espressamente individuate nel Codice Etico.

E' fatto divieto di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, considerati singolarmente o complessivamente, siano idonei ad integrare le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate (art. 25-ter del D.Lgs. n. 231/2001).

In particolare, è fatto divieto di:

- a) indicare o inviare per l'elaborazione o l'inserimento nel bilancio, nelle relazioni e nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge dati falsi, artefatti, incompleti o comunque non rispondenti al vero, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dell'Ente;
- b) porre in essere attività e/o operazioni volte a creare disponibilità extracontabili (ad esempio ricorrendo a fatture per operazioni inesistenti o alla sovra fatturazione), ovvero volte a creare "fondi neri" o "contabilità parallele".
- c) porre in pericolo o recare pregiudizio al patrimonio dell'Ente;
- d) porre in essere comportamenti che possano compromettere la corretta operatività degli organi dell'Ente, dei revisori o recare pregiudizio ai creditori.

Devono, inoltre, essere fedelmente rispettati i seguenti principi e punti di controllo:

- 1) obbligo di astenersi dal porre in essere o in qualsiasi modo contribuire alla realizzazione delle fattispecie di reato di cui all'art. 25 ter;
- 2) assunzione di un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure operative, in tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali, al fine di fornire a terzi un'informazione veritiera e corretta sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria;
- 3) assunzione di un comportamento corretto e trasparente, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure operative, in tutte le attività finalizzate all'acquisizione, elaborazione ed illustrazione dei dati e delle informazioni necessarie per consentire di prevenire ad un fondato giudizio sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria

dell'Ente;

4) garantire il rispetto dei principi di integrità, correttezza e trasparenza così da consentire ai destinatari di pervenire ad un fondato ed informato giudizio sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'Ente e sull'evoluzione della sua attività;

5) astenersi dal compiere qualsivoglia operazione o iniziativa qualora vi sia una situazione di conflitto di interessi, ovvero qualora sussista, anche per conto di terzi, un interesse in conflitto con quello dell'Ente;

6) garantire e agevolare ogni forma di controllo interno sulla gestione dell'Ente prevista dalla legge;

7) effettuare con tempestività, correttezza e completezza tutte le comunicazioni previste dalla legge e dai regolamenti nei confronti delle Autorità Pubbliche di Vigilanza, non frapponendo alcun ostacolo all'esercizio delle funzioni da queste esercitate;

8) i soggetti che intervengono nel procedimento di stima delle poste contabili devono attenersi al rispetto del principio di ragionevolezza ed esporre con chiarezza i parametri di valutazione seguiti, fornendo ogni informazione complementare che sia necessaria a garantire la veridicità del documento. Il bilancio deve inoltre essere completo sotto il profilo dell'informazione societaria e deve contenere tutti gli elementi richiesti dalla legge. Analoga correttezza è richiesta nella redazione di tutte le altre comunicazioni imposte o comunque previste dalla legge, affinché le stesse contengano informazioni chiare, precise, veritiere e complete;

9) osservanza rigorosa di tutte le norme poste dalla legge a tutela dell'integrità ed effettività del patrimonio, al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in genere.

## **5. Il responsabile interno**

Occorre dare debita evidenza allo svolgimento delle c.d. "attività sensibili". A tal fine, il Governatore o il suo Delegato devono nominare un "**responsabile interno**" per ciascuna "area di rischio"; questi è, in generale, il soggetto che gestisce tale operazione e ne costituisce il referente.

Il "responsabile interno" deve segnalare lo svolgimento delle attività sensibili, e trasmettere all'ODV un rapporto sulle stesse.

## **6. I controlli dell'Organismo di Vigilanza**

**OMISSIS**